

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 97 del 02 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di ricovero differibili.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con effica-cia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordi-nanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gen-



Il Presidente della Regione

naio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020
- 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020,
- 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020;

VISTA la Circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute recante "Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", nella quale sono evidenziate le misure di preparedness per fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici (1-4) che dovessero delinearsi;

VISTI i report di monitoraggio settimanali – Fase 2 – per la regione Abruzzo, redatti ai sensi del DM 30 aprile 2020, che ha mostrato un incremento dell'indice regionale Rt medio a 14 giorni dall'1.17 (con Intervallo di confidenza 0,63-1,68) della settimana 21 – 27 settembre 2020 all'1.5 (Intervallo di confidenza 0,81-2,17) – indice soglia dello Scenario 4 - della settimana 12-18 ottobre 2020;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un "Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza";

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvale dell'attività del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA);

VISTA la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante "Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo" (CREA)

VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo";



VISTO il verbale CREA del 02.11.2020 (rif.to convocazione dell'1.11.2020) relativo all'opportunità di adottare misure urgenti per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l'emergenza Covid-2019;

VALUTATA l'esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee misure di ulteriore limitazione dell'attività programmata non urgente nei presidi ospedalieri dotati di PS/DEA, sia per contenere le occasioni di contagio di personale sanitario e cittadini, che per limitare l'impiego ordinario del personale medico e sanitario in ordine a preservarne la disponibilità per l'attivazione di ulteriori livelli di maxiemergenza/maxi-evento;

CONSIDERATO che:

- il report di monitoraggio settimanale Fase 2 per la regione Abruzzo, redatto ai sensi del DM 30 aprile 2020, basato sui dati della settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati al 27 ottobre) ha evidenziato un indice Rt medio a 14 giorni dell'1.4, ma con Intervallo di confidenza della stima in ulteriore crescita nei valori minimi e massimi (0,87-2,27), collocando l'Abruzzo tra le Regioni ad alto rischio di trasmissione del contagio, con possibilità di progredire a rischio molto alto nel corso del mese di novembre;
- si profila, per quanto argomentato, una situazione di criticità nel territorio regionale, evidenziata anche nei verbali del Gruppo Tecnico-Scientifico regionale istituito ai sensi della DGR 139 dell'11 marzo 2020, per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di mitigazione, alla luce delle osservazioni e del trend nazionale e internazionale di crescita della curva dei contagi;
- l'andamento epidemiologico regionale continua a registrare un trend in netta crescita di casi confermati nel territorio regionale e livelli di pressione molto elevati sui servizi ospedalieri, con segnalazione di superamento delle soglie critiche di occupazione dei p.l. di Terapia Intensiva e Subintensiva previsti dal D.M. 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che le misure in ambito sanitario tengono conto della necessità di favorire un'adeguata disponibilità di posti letto nelle strutture di ricovero e cura ed un razionale impiego del personale sanitario in ragione dell'emergenza in essere, nonché della necessità di limitare alle strette urgenze l'afflusso degli utenti nei luoghi di diagnosi e cura, al fine di gestire adeguatamente le fasi critiche di superamento delle soglie d'allerta;

RITENUTO che:

- tra le misure restrittive consentite alle Regioni ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 rientra la sospensione/rimodulazione, all'interno dei Presidi Ospedalieri Pubblici, dei ricoveri in elezione e quindi non urgenti (come definiti dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019);
- la rimodulazione degli interventi chirurgici programmati debba avere la finalità di fronteggiare l'aumentata esigenza di ricovero dei pazienti nelle diverse aree di degenza;
- le Strutture Sanitarie debbano incrementare, nelle more del raggiungimento degli standard previsti dalla DGR 334/2020 come modificata da DGR 443/2020 e per la durata del periodo emergenziale, il numero di posti letto di terapia intensiva e subintensiva attivabili in emergenza – anche in deroga ai procedimenti ordinari -, al fine di ampliare la capacità di accogliere i pazienti COVID-19 positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento;



CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1. per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio epidemico vigenti, nel territorio regionale, dal 2 novembre 2020 al 24 novembre 2020:
- 2. di disporre la rimodulazione, variabile a seconda delle specifiche esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie Locali, dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID-19. La rimodulazione è valida per tutti i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione degli interventi oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatte salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle ASL;
- 3. di disporre che i Direttori Sanitari Aziendali, tramite le Direzioni Sanitarie di Presidio, provvedano ad incrementare, anche in deroga rispetto ai procedimenti ordinari e nelle more dell'implementazione della rete ospedaliera Covid approvata con DGR 334/2020 così come modificata da DGR 443/2020 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 34/2020, i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva dei Presidi Ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi;
- 4. di disporre la non sospensione delle IVG chirurgiche;
- 5. al Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) di disporre, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza COVID-19 e sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR, le assegnazioni temporanee del personale sanitario in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale presso quelle ASL che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità;
- 6. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
- 7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;



8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario (firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute Dott.ssa Nicoletta Verì (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)